

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Tempistiche nelle procedure di approvazione dei Piani Regolatori

Il Piano regolatore (PR) stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo<sup>1</sup>. I Comuni adottano un piano regolatore<sup>2</sup>, coordinandolo alla pianificazione d'ordine superiore<sup>3</sup>.

Il Municipio verifica almeno ogni quindici anni il piano regolatore e decide in merito alla necessità di revisione o di adeguamento<sup>4</sup>.

La procedura di adozione o di revisione del PR implica generalmente le seguenti fasi:

- a) Elaborazione del PR da parte del Municipio<sup>5</sup>
- b) Possibilità di sottoporre il PR al Dipartimento per l'esame preliminare<sup>6</sup>
- c) Informazione alla popolazione e osservazioni o proposte da parte della popolazione<sup>7</sup>
- d) Sulla base poi delle osservazioni o proposte pervenute il Municipio elabora la versione definitiva del PR da sottoporre al Consiglio comunale o all'Assemblea che lo adotta<sup>8</sup>
- e) Ogni cittadino attivo nel Comune o altra persona particolarmente toccata e che abbia un interesse degno di protezione può ricorrere al Consiglio di Stato contro il PR adottato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea<sup>9</sup>
- f) Infine, il Consiglio di Stato esamina il PR e decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il PR o nega l'approvazione<sup>10</sup>.

Da notare che il PR entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (indipendentemente da eventuali ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato)<sup>11</sup>.

Il problema nasce dal fatto che troppo spesso le revisioni dei PR necessitano tempi biblici a tal punto che tra l'inizio della procedura di revisione / adozione all'entrata in vigore vera e propria possono passare moltissimi anni. Paradossalmente un PR potrebbe già risultare obsoleto al momento della sua entrata in vigore.

Si è coscienti che la procedura è complessa e che molti attori entrano in gioco, tuttavia si ritiene che un PR che abbia già superato l'esame preliminare, l'informazione alla popolazione e l'esame e il voto del Consiglio Comunale possa essere approvato in tempi brevi da parte del Consiglio di Stato (soprattutto se non ci sono stati ricorsi).

Sulla base di queste considerazioni si chiede al Consiglio di Stato:

1. Allestire all'attenzione del Gran Consiglio una tabella in merito alle procedure di approvazione dei PR Comunali (ovvero la lettera f) della procedura indicata precedentemente) con le seguenti colonne:

---

<sup>1</sup> Art. 19 cpv. 1 LST

<sup>2</sup> Art. 18 cpv. 1 LST

<sup>3</sup> Art. 18 cpv. 3 LST

<sup>4</sup> Art. 33 cpv. 1 LST

<sup>5</sup> Art. 25 cpv. 1 LST

<sup>6</sup> Art. 25 cpv. 2 LST

<sup>7</sup> Art. 26 LST

<sup>8</sup> Art. 15 cpv. 3 e 27 cpv. 1 LST

<sup>9</sup> Art. 28 LST

<sup>10</sup> Art. 29 cpv. 1 LST

<sup>11</sup> Art. 31 LST

- Comune da cui proviene il PR da approvare;
  - Se si tratta di una revisione parziale o totale del PR;
  - Nel caso in cui si tratta di una revisione parziale del PR, l'oggetto della revisione;
  - Nel caso in cui si tratta di una revisione parziale del PR, la data dell'ultima revisione totale del PR in discussione;
  - Se vi sono ricorsi contro la modifica del PR;
  - Data in cui il Comune ha trasmesso il PR ed eventuali ricorsi al Consiglio di Stato per evasione dei ricorsi ed approvazione del PR;
  - Stato dell'eventuale procedura ricorsuale (esempio: scambio degli allegati terminato);
2. Indicare quale è la durata media di approvazione delle revisioni parziali e totali dei PR da parte del Consiglio di Stato negli ultimi 20 anni (con e senza ricorsi).
  3. Valutare se per trasparenza di informazione non pubblicare una simile tabella sul sito del Cantone, aggiornandola regolarmente (in particolar modo riguardo allo stato della procedura in caso di ricorso).

Paolo Caroni